

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. DI MARZIO Mauro - Presidente
Dott. VITRO' Silvia - Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere
Dott. ROMANO Guido - Consigliere-Relatore
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. xxxx/2022 r.g. proposto da
CLIENTE,

ricorrente;

nei confronti di

BANCA Spa,

controricorrente;

avverso la sentenza n. xxx/2021 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 29 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2026 dal Consigliere relatore,
Guido Romano.

Svolgimento del processo

CLIENTE ricorre per tre mezzi, nei confronti di **BANCA Spa**, contro la sentenza del 29 giugno 2021, con cui la Corte d'Appello di Catanzaro ha respinto il suo appello avverso la sentenza di rigetto della domanda di rideterminazione del saldo di un conto corrente, con conseguente ripetizione dell'indebito.

Resiste con controricorso la **BANCA S.p.A.**

Il ricorso è stato fissato e deciso all'adunanza camerale del 1° aprile 2026

Motivi della decisione

1. - Il ricorso contiene i seguenti motivi.

Il **PRIMO MOTIVO** denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c. degli articoli 112, 115, 116 per travisamento dei fatti e della domanda. Si chiede alla Corte di valutare se la decisione impugnata non incorra in un "travisamento" dei fatti di causa e della domanda, incorrendo in falsa applicazione degli articoli richiamati nella parte in cui la Corte di Merito riteneva "presupposta" la validità della clausola contrattuale essendo il rapporto successivo al 22.04.2000, senza procedere ad una "concreta" valutazione dello stesso, successiva alla stipula. Specificatamente nella parte in cui la sentenza di primo grado era stata condivisa dal Collegio per avere "il Tribunale correttamente motivato la sua decisione. Nessun dubbio infatti può sorgere sul fatto che il contratto di apertura di conto corrente per cui è causa è stato stipulato tra le parti successivamente alla riforma dell'art. 120 TUB e all'adozione della delibera CICR del 9 febbraio 2000... e che con esso sia totalmente rispettoso di tutti i criteri di reciprocità che consentono che sia praticato l'anatocismo". La decisione, secondo la ricorrente, aveva travisato la domanda introduttiva del giudizio di primo grado e del giudizio di appello, assumendo come la ricorrente non avesse contestato la nullità delle clausole afferenti la misura "ultralegale" degli interessi, la loro capitalizzazione, ivi comprese le commissioni di massimo scoperto, le quali sono componenti che concorrono alla realizzazione della misura del primo.

Il **SECONDO MOTIVO** denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e dell'articolo 210 c.p.c. sotto il profilo del mancato ordine di esibizione ed ammissione della CTU contabile. Si chiede alla Corte di valutare se la decisione impugnata non è incorsa in violazione e falsa applicazione dell'articolo 210 c.p.c. sotto il profilo del mancato ordine di esibizione ed ammissione della CTU contabile. Secondo la ricorrente, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la **CLIENTE** avrebbe diritto all'acquisizione della

documentazione anche nel corso del giudizio e senza una preventiva diffida ex art 119 TUB: conseguentemente, il giudice di prime cure e la corte di merito avrebbero dovuto ordinare alla banca la produzione di tutti gli estratti conto riferiti al rapporto.

Il **TERZO MOTIVO** denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. degli artt 1283, 1284, 1346 e 821 cc, 1418, 1815 c.c. sotto il profilo del mancato rilevamento della nullità delle clausole di pattuizione degli interessi ultra legali ed accertamento della violazione della legge 108/96.

2. - Al di là dell'errore, ricorrente in tutti e tre i motivi, consistente nell'addebito, rivolto alla Corte di appello, di aver violato l'articolo 360, numero 3, c.p.c., norma che è non già al giudice di merito, bensì a delimitare l'ambito dei motivi spendibili con il ricorso per cassazione, il ricorso è palesemente inammissibile.

2.1. - È palesemente inammissibile il primo mezzo.

È agevole rilevare, tra i molteplici profili di inammissibilità che affliggono la censura, che essa è totalmente carente dal versante dell'autosufficienza, di cui al numero 6 dell'art. 366, c.p.c., per la considerazione che la **CLIENTE** lamenta il travisamento della domanda proposta, domanda che avrebbe avuto ad oggetto l'invalidità non soltanto della clausola anatocistica, ma anche di quelle concernenti la pattuizione di interessi ultralegali e la commissione di massimo scoperto, ma non offre una identificazione specifica delle conclusioni prese e non procede alla localizzazione dell'atto che le avrebbe contenute.

È difatti cosa nota che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio di autosufficienza del ricorso è "da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute negli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.". Ne consegue che il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari ad integrare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso (Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950, Rv. 664409 - 01). Perché ogni motivo si reputi ritualmente formulato, occorre dunque rendere intellegibile ogni passaggio della censura proposta, ivi compreso il riferimento a documenti e atti esterni, che, pertanto, devono essere riportati per le parti rilevanti nel ricorso e dei quali vanno indicati il tempo ed il luogo di ingresso nel processo. Il ricorrente per cassazione ha, in definitiva, un duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso: a) evidenziare il contenuto dell'atto rilevante, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini; b) indicare la fase processuale nella quale il documento è stato prodotto ed il fascicolo di parte o d'ufficio in cui esso può essere rinvenuto.

È stato difatti a quest'ultimo riguardo stabilito che, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico" (Ordinanza n. 28184 del 10/12/2020; limitando il riferimento alle pronunce del 2026, il principio è ribadito dalle seguenti non massimate Sez. 3, Ordinanza n. 5406 del 2026, Sez. 2, Ordinanza n. 4994 del 2026, Sez. 1, Sentenza n. 3000 del 2026, Sez. 1, Ordinanza n. 2945 del 2026, Sez. 1, Ordinanza n. 1672 del 2026, Sez. 1, Ordinanza n. 1670 del 2026).

2.2. - Altrettanto inammissibile e per eguale ragione è il secondo mezzo.

La **CLIENTE** ritiene di aver "diritto all'acquisizione della documentazione anche nel corso del giudizio e senza una preventiva diffida ex art 119 TUB". Ma questa affermazione è errata, giacché questa Corte ha più volte espresso il principio secondo il quale "il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni

poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, D.Lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato" (Cass. n. 24641 del 13 settembre 2021; tra le massimate sono conformi le ordinanze n. 23861 del 01/08/2022 e n. 9082 del 31/03/2023, mentre le non massimate sono innumerevoli).

Orbene, per stabilire se la **CLIENTE** avesse diritto alla consegna all'esibizione degli estratti conto ai sensi dell'art. 210 c.p.c., sarebbe occorso sapere se essa avesse effettuato richiesta alla banca ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico bancario e, sotto il profilo dell'autosufficienza, sarebbe occorsa l'indicazione del come e del quando tale richiesta fosse stata effettuata.

Del che nel ricorso non v'è traccia, con conseguente inammissibilità della censura.

2.3. - È inammissibile per difetto di autosufficienza il terzo mezzo.

La ricorrente si duole del "mancato rilevamento della nullità della clausole di pattuizione degli interessi ultra legali ed omesso accertamento della violazione della Legge 108/96 e Legge 24/01": ma, ancora una volta, dimentica totalmente di dire quale fosse il contenuto di tali ipotetiche clausole.

3. - Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento, in favore Intesa Sanapolo Spa, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 1° aprile 2026.

Depositato in Cancelleria l'11 giugno 2026.